

COSTITUZIONE DI IMPRESA SOCIALE IN FORMA DI  
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repertorio n. 2086 / 946

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venticinque maggio duemilaquindici - 25.5.2015

In Milano, Via Della Posta n. 10.

Avanti a me, dr. Marco Loviseti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- BINI Nicolò, nato a Milano il 6 marzo 1976, codice fiscale BNI NCL 76C06 F205X, domiciliato per la carica a Milano in Via Cuccagna n. 2/4, quale membro del Consiglio direttivo, per conto ed in rappresentanza della

"ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE"

con sede in Milano, Via Cuccagna n. 2/4, codice fiscale 97199250156, Partita IVA 03970560961, iscritta alla Camera di Commercio di Milano R.E.A. n. 1753923, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio direttivo in data 22 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto "A" omessane la lettura per dispensa dei comparenti;

- BARBIERO Niccolò Piermaria, nato a Milano il 3 agosto 1965, domiciliato a Milano in Via Procaccini n. 47, codice fiscale BRBNCL65M03F205K, quale Amministratore unico per conto ed in rappresentanza della società

"ACCAPIU' S.R.L."

con sede in Milano, Via Varese n. 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 05581310967, iscritta al R.E.A. al n. 1831709, capitale euro 12.000, fornito dei necessari poteri in base al vigente statuto sociale;

- CORTESI Massimo, nato a Trescore Balneario (BG) il giorno 11 ottobre 1965, domiciliato a Vigano San Martino (BG) in Via Aldo Moro n. 30, codice fiscale CRT MSM 65R11 L388Q, quale legale rappresentante, per conto ed in rappresentanza dell'associazione

"ARCI MILANO"

con sede in Milano, Via Adige n. 11, codice fiscale 80117490153, Partita IVA 06423750154, iscritta alla Camera di Commercio di Milano al R.E.A. n. 2005238, fornito dei necessari poteri in base a delibera di nomina da parte del Consiglio direttivo del giorno 9 marzo 2015 e a delibera del Consiglio direttivo in data 11 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto "B";

- BARTOLOMEO Matteo, nato a Saronno il giorno 8 agosto 1966, domiciliato a Milano in Via Bassano del Grappa n. 22, codice fiscale BRTMTT66M08I441Z, interviene in rappresentanza delle società:

"AVANZI S.R.L."

con sede in Milano, Via Andrea Maria Ampere n. 61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice

Registrato  
all'Agenzia delle Entrate  
di MILANO 1  
il 03/06/2015  
al n. 14391 Serie 1T  
imp. di registro euro 200  
imp. di bollo euro 156



fiscale 12225960157, iscritta al R.E.A. al n. 1542114, capitale euro 11.100, quale Presidente del consiglio di amministrazione fornito dei necessari poteri in base a delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14 maggio 2012, iscritta al Registro delle Imprese;

"MAKE A CUBE S.R.L."

con sede in Milano, Via Andrea Maria Ampere n. 61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 07611700969, iscritta al R.E.A. al n. 1970860, capitale euro 100.000, versato per euro 44.000, quale Consigliere ed Amministratore delegato, fornito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione in data 15 maggio 2015, che per estratto autentico si allega al presente atto sotto "C";

tutti enti di nazionalità italiana, costituiti in Italia.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo,

premessi che:

- le associazioni e le società di cui sopra hanno partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 21 del 21 febbraio 2014, per l'affidamento della concessione in uso degli spazi ex Ansaldo di proprietà comunale, siti in via Tortona n. 54; finalità della concessione è quella di restituire alla Città di Milano uno spazio, che attraverso una riqualificazione di alto profilo, ospiti attività e progetti di carattere culturale ed artistico;
- il Comune di Milano ha affidato la concessione alle associazioni e società di cui sopra, come da comunicazione di aggiudicazione definitiva del 30 luglio 2014 PG 493223/2014;
- con atto del notaio Paolo Lovisetti in data 9 dicembre 2014 rep. n. 307766/55639, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 15 dicembre 2014 al n. 33099 Serie 1T, le assegnatarie, in conformità agli obblighi assunti in sede di partecipazione alla procedura di gara, hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo Associazione Culturale Aprile;
- stante il carattere di utilità sociale dei lavori e servizi di cui alla concessione di cui sopra, è intenzione dei partecipanti al raggruppamento temporaneo eseguirli per tramite di una impresa sociale, costituita in forma di società a responsabilità limitata, per gli effetti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163) Parte II (contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari) art. 93, e Parte III (contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari) art. 276, i quali dispongono che i concorrenti riuniti indicati come esecutori dei lavori e delle prestazioni, dopo l'aggiu-



dicazione, possono costituire tra loro una società, in forma tra le altre di società a responsabilità limitata, per l'esecuzione unitaria dei lavori e delle prestazioni affidate; ai sensi della citata normativa la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti ai sensi del D.lgs. n. 163/2006; tutto ciò premesso,

si stipula e conviene quanto segue:

Ai fini della esecuzione delle prestazioni alle stesse affidate dal Comune di Milano, di cui in premessa, tra la ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE, la ACCAPIU' S.R.L., la Associazione ARCI MILANO, la AVANZI S.R.L. e la MAKE A CUBE S.R.L., viene costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 207/2010, nonché del D.lgs n. 155/2006, successive modificazioni, integrazioni e regolamenti attuativi, una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata, denominata

"OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

La sede sociale è in Comune di Milano, all'indirizzo di Via Bergognone 34; la sede potrà essere trasferita in altra località del medesimo Comune con delibera dell'organo amministrativo.

Il capitale sociale è di euro 20.000 (ventimila), sottoscritto dai soci nelle seguenti quote:

ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE euro 5.000 (cinquemila) (25%);

ARCI MILANO euro 5.000 (cinquemila) (25%);

ACCAPIU' S.R.L. euro 5.000 (cinquemila) (25%);

AVANZI S.R.L. euro 2.500 (duemilacinquecento) (12,5%);

MAKE A CUBE S.R.L. euro 2.500 (duemilacinquecento) (12,5%).

Il venticinque per cento del capitale sottoscritto viene versato a mezzo assegno circolare emesso a favore di OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE in data 22 maggio 2015 dalla Banca Popolare di Sondrio n. 5200867839 11, su conto corrente intestato alla ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE quale mandataria del Raggruppamento temporaneo di cui in premessa, sul quale conto i soci hanno prima d'oggi versato quanto necessario alla sottoscrizione; detto assegno viene consegnato all'eligendo Presidente del Consiglio di amministrazione.

A semplice richiesta dell'Organo amministrativo i soci dovranno versare nelle casse sociali e nei termini stabiliti il residuo settantacinque per cento della quota sottoscritta.

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre 2015 (duemilaquindici).

Viene nominato un Consiglio di Amministrazione composto dai signori BARTOLOMEO Matteo, quale Presidente, BINI Nicolò, CATTANEO Daniela, nata a Milano il 3 aprile 1964, domiciliata a Milano, Via Solferino n. 24, codice fiscale CTT DNL 64D43



F205C, LA TERZA Valentina, nata a Milano il 3 giugno 1981, domiciliata a Milano, Via Ernesto Breda n. 29, codice fiscale LTR VNT 81H43 F205G, in carica fino a dimissioni o revoca, tutti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15 dell'approvando Statuto.

Le spese complessive per la costituzione, a carico della società, sono all'incirca di euro 2.700.

Ove ne ricorrano i requisiti, l'organo amministrativo potrà richiedere l'iscrizione della società nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese di cui al comma 8 dell'art. 25 del D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012, quale start-up innovativa a vocazione sociale.

Il presente atto costitutivo comprende le disposizioni del seguente:

#### STATUTO

##### Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una impresa sociale ai sensi del D.lgs n. 155 del 24 marzo 2006 in forma di società a responsabilità limitata denominata:

"OXA S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

##### Articolo 2 - Sede

La sede sociale è posta nel Comune di Milano.

Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci. L'organo amministrativo può trasferire la sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo Comune, istituire, trasferire e sopprimere altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; anche i soci possono decidere in merito.

##### Articolo 3 - Libro dei soci - loro domicilio

3.1 Il Libro dei soci, che essi hanno diritto di consultare, deve essere istituito ed aggiornato dall'organo amministrativo con le modalità previste dal Codice civile per i libri sociali.

3.2 Dal Libro dei soci deve risultare:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, domicilio, per i soci persona fisica;
- la denominazione o la ragione sociale, sede legale, nazionalità, Stato di costituzione, numero di codice fiscale e di eventuale iscrizione al Registro delle imprese, per i soci non persona fisica, nonché loro trasformazione, modifica di ragione sociale o denominazione, fusione e scissione;
- gli eventuali numero di telefono, indirizzo di telefax e di posta elettronica dei soci;
- la quota di partecipazione di ciascuno al capitale sociale ed i versamenti fatti;
- i trasferimenti di partecipazioni con indicazione del titolo e della relativa iscrizione al Registro delle imprese;

- la costituzione di pegno, di usufrutto, il sequestro ed ogni altra vicenda giuridica riguardante le partecipazioni.

3.3 Ogni comunicazione nei rapporti tra soci e società o tra soci tra di loro è validamente trasmessa al domicilio o alla sede del socio, od agli indirizzi di telefax o di posta elettronica, risultanti dal Libro dei soci; i soci sono tenuti a comunicare alla società eventuali variazioni.

#### Articolo 4 - Oggetto

4.1 La società ha per scopo lo svolgimento di attività di utilità sociale dirette a realizzare finalità di interesse generale, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.lgs. 155/2006, nei settori della valorizzazione del patrimonio culturale, della ricerca ed erogazione di servizi culturali, della educazione, dell'istruzione e della formazione.

La società ha in particolare per oggetto la esecuzione delle prestazioni di cui alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 21 del 21 febbraio 2014, per l'affidamento della concessione in uso degli spazi ex Ansaldo di proprietà comunale, siti in via Tortona n. 54, assegnati ai soci fondatori, riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese con atto del notaio Paolo Loviseti in data 9 dicembre 2014 rep. n. 307766/55639, con comunicazione di aggiudicazione definitiva del 30 luglio 2014 PG 493223/2014; detta concessione ha quale finalità quella di restituire alla Città di Milano uno spazio che, attraverso una riqualificazione di alto profilo, ospiti attività e progetti che a titolo esemplificativo sono:

attività di pubblico spettacolo o assimilati e iniziative nel campo della musica, delle performing arts, del cinema e dell'audiovisivo, dei linguaggi digitali, delle arti visive, del design, della moda, espressioni anche dell'associazionismo, con particolare riguardo alla creatività giovanile;

eventi multidisciplinari, compresi eventi espositivi e artistici temporanei, anche commerciali, di interesse pubblico, negli ambiti della moda e del design;

attività di coworking, pre-incubazione, incubazione, post-incubazione e laboratori nel settore dell'impresa creativa nei seguenti ambiti: spettacolo, arti visive, musica, produzione audio e video, design, moda, linguaggi digitali e comunicazione;

le altre attività oggetto della proposta congiunta presentata al Comune di Milano dai soci fondatori.

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, la società potrà sviluppare, produrre e commercializzare prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, esercitando, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- la gestione di spazi polifunzionali dalla vocazione interdisciplinare e politecnica, al fine di renderli accessibili per la realizzazione e lo sviluppo di diverse forme di arte e di cultura;



- favorire processi e progetti di innovazione sociale a base culturale;
- realizzare, ospitare o co-produrre attività di pubblico spettacolo e manifestazioni di vario genere;
- produrre e commercializzare prodotti, materiali e immateriali, relativi alla cultura, al design, all'arte in generale, anche con scopi promozionali, con la possibilità di detenere royalties e altri diritti di proprietà intellettuale correlati;
- realizzare e gestire, anche indirettamente, attività di co-working ed incubazione d'impresa;
- realizzare e gestire, anche indirettamente, laboratori artigianali ad alta innovazione tecnologica;
- promuovere forme d'arte e cultura digitale legata ai media di ultima generazione;
- realizzare, direttamente o indirettamente, attività di natura commerciale funzionali al raggiungimento dei propri scopi;
- riqualificare e ristrutturare spazi.

La società potrà realizzare collaborazioni in ogni forma con terzi e enti pubblici, funzionali alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Nell'ambito delle attività di cui sopra, la società adotterà e svilupperà tecnologie innovative che permettano:

- di mappare e sviluppare le relazioni tra i soggetti che utilizzeranno e/o si insedieranno negli spazi;
- di minimizzare i consumi di risorse, in particolare di energia;
- di comprendere cosa accade negli spazi, migliorando al contempo l'esperienza di utilizzo e la consapevolezza nell'uso delle risorse comuni;
- di gestire al meglio gli aspetti di sicurezza;
- di rendere la cultura più fruibile e accessibile;
- di dare spazio e voce a nuove forme d'arte che sappiano utilizzare le tecnologie multi-mediali in maniera innovativa.

Tali tecnologie potranno essere offerte sul mercato, per lo sviluppo di altri spazi complessi.

4.2 La società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, produttiva, commerciale e finanziaria, che l'organo amministrativo ritenga necessaria od utile per conseguire lo scopo sociale, ivi compresi il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie e l'assunzione di partecipazioni in altre società o enti, aventi oggetto simile o connesso al proprio.

4.3 La società persegue finalità sociali, senza scopo di lucro, ai sensi per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 155/2006, e quindi destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indi-



retta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori o condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati superiori di 5 punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

#### Articolo 5 - Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), prorogabile con decisione dei soci.

#### Articolo 6 - Capitale sociale

6.1 Il capitale della società è di euro 20.000 (ventimila).

6.2 Possono essere oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, salvo quanto disposto dall'art. 2463 comma 4 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, i conferimenti devono farsi in denaro e devono essere versati per intero.

6.3 Qualora il conferimento abbia ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi a favore della società, la polizza o la fideiussione con cui viene garantita tale prestazione possono essere sostituite da versamento in denaro alla società del corrispondente importo a titolo di cauzione.

6.4 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

6.5 Le partecipazioni sono determinate in misura proporzionale conferimento.

6.6 I soci potranno decidere alla unanimità che, in caso di aumento del capitale sociale, la partecipazione potrà non essere proporzionale al conferimento.

6.7 L'aumento del capitale può essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito a tale decisione.

6.8 Con decisione dei soci alla unanimità, in caso di riduzione del capitale sociale in luogo del rimborso della quota pagata potranno essere assegnati al socio diritti e beni anche immobili, di cui la società sia titolare.



#### Articolo 7 - Finanziamenti e versamenti

7.1 La società ha facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite acquisizione di fondi con obbligo di rimborso nei limiti di cui alle norme vigenti.

7.2 I fondi acquisiti dai soci sono infruttiferi, salvo diversa decisione dei soci o dell'organo amministrativo.

7.3 Si richiama quanto disposto dall'art. 2467 c.c., per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori in caso di squilibrio tra l'indebitamento ed il patrimonio netto o qualora la situazione finanziaria della società rendesse ragionevole un conferimento.

#### Articolo 8 - Titoli di debito

8.1 La società può emettere titoli di debito, da offrire in sottoscrizione a banche o ad altri investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali.

8.2 La loro emissione è decisa dai soci. La decisione di emissione, che prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, è iscritta al Registro delle imprese a cura dell'organo amministrativo.

#### Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

9.1 Le quote sono liberamente trasferibili nel rispetto del disposto degli artt. 4 e 9 del D.Lgs. 155/2006, e del D.P.R. 207/2010, e di quanto di seguito stabilito.

Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi è soggetto alla seguente disciplina.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, di cui è detto in seguito.

9.2 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi risultante dal Libro dei soci.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.



9.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

9.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

9.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

9.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

9.7 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente



esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.

9.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

9.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore di società controllate o controllanti al 75% (settantacinque per cento) o oltre.

9.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

#### Articolo 10 - Efficacia del trasferimento

10.1 L'organo amministrativo verifica il rispetto delle disposizioni di legge e di statuto in materia di trasferimento di partecipazioni.

10.2 E' onere degli interessati comunicare alla società il trasferimento di una partecipazione, indicando gli estremi dell'avvenuta iscrizione al Registro delle imprese del titolo del trasferimento, allegandone copia unitamente a tutti i documenti necessari per consentire di verificare che il trasferimento sia stato effettuato nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, che lo disciplinano.

10.3 Effettuata positivamente detta verifica, l'organo amministrativo procede alla relativa iscrizione al Libro dei soci, da eseguire contestualmente alla richiesta, qualora sia interesse del socio esercitare immediatamente i suoi diritti; a seguito della iscrizione al Libro dei soci possono essere esercitati i diritti relativi alla partecipazione trasferita, non essendo sufficienti al riguardo il deposito e la iscrizione del trasferimento presso il Registro delle Imprese.

10.4 L'organo amministrativo deve comunicare agli interessati il motivo della eventuale mancata iscrizione al Libro dei Soci del trasferimento di partecipazione.

#### Articolo 11 - Recesso

11.1 Non è consentito al socio di recedere, se non nei casi di legge; in particolare può recedere il socio che non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, a fusione o scissione, al trasferimento della sede sociale all'estero, alla revoca della liquidazione, al compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

11.2 Il socio che intende recedere, ne deve dare comunicazio-



ne alla società ed agli altri soci a mezzo raccomandata, telex o posta elettronica entro quindici giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese della delibera o dalla conoscenza da parte del socio del fatto, che legittima il recesso. Il recesso diviene definitivo qualora entro quindici giorni dalla comunicazione di cui sopra non sia revocata la delibera, che legittima il recesso.

11.3 Il socio receduto ha diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale. Il rimborso di partecipazione, per la quale è stato esercitato il diritto di recesso, deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Si può procedere al rimborso anche mediante acquisto della partecipazione del socio receduto da parte degli altri soci o di un terzo da questi designato.

#### Articolo 12 Esclusione

12.1 I soci, con decisione a maggioranza di capitale senza tenere conto della quota di partecipazione del socio interessato, possono escludere il socio fallito od assoggettato ad altra procedura concorsuale.

12.2 Allo stesso modo può essere decisa la esclusione di un socio, purchè titolare di partecipazione inferiore alla metà del capitale sociale, che subisca protesto o decreto ingiuntivo o sequestro conservativo per debito di importo significativo, tale essendo comunque quello pari ad almeno la metà del capitale sociale, o che comunque per il suo comportamento o per situazioni particolari in cui si trovi, renda gravemente difficoltoso alla società l'ottenimento di credito, che faccia o tenti di fare concorrenza alla società, che sfrutti a suo personale vantaggio qualsiasi informazione riguardante la attività della società di cui sia venuto in possesso, che arrechi gravi danni alla società.

#### Articolo 13 - Decisioni dei soci

13.1 Tutte le decisioni dei soci sono assunte in forma assembleare, salvo quanto previsto dal presente statuto per decisioni relative a determinate operazioni, per le quali l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dai soci, come in seguito precisato.

13.2 Il voto dei soci vale in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

13.3 Ciascun amministratore o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno diritto di convocare l'assemblea.

13.4 Le assemblee sono convocate presso la sede sociale o altrove in Italia od in altro paese della Unione Europea, con avviso da inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata o te-



lefax o posta elettronica (e-mail), almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

13.5 L'assemblea può comunque validamente deliberare, qualora siano presenti tutti i soci in proprio o per delega, siano presenti o siano informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci se nominati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

13.6 Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della riunione mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

13.7 In caso di opposizione ciascuno dei soci o degli amministratori ha diritto di convocare l'assemblea col medesimo od altro ordine del giorno almeno due giorni dopo quello della riunione mediante comunicazione verbale a chi è fisicamente presente, a condizione che tutti gli altri aventi diritto di essere convocati ricevano contestualmente l'avviso con mezzi di telecomunicazione.

13.8 L'assemblea si può tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si trovano il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire. Il presidente dell'assemblea accerterà l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regolerà lo svolgimento della riunione, controllerà e proclamerà i risultati della votazione.

13.9 Le disposizioni di cui sopra per la validità delle assemblee non regolarmente convocate valgono anche per le assemblee in teleconferenza.

#### Articolo 14 - Validità delle delibere

14.1 L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, salvi quorum deliberativi più elevati previsti da norme di legge inderogabili.

Tuttavia per deliberare modifiche dello statuto o lo scioglimento della società è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cen-

to) del capitale.

14.2 La modifica o la soppressione di particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo a singoli soci, e riguardanti l'amministrazione della società, o dei diritti attribuiti al socio in caso di trasferimento di partecipazioni, è validamente decisa dai soci con il consenso dell'interessato e col voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato dagli altri soci. L'attribuzione a singoli soci dei diritti di cui sopra deve essere approvata da tutti i soci.

14.3 Le decisioni dei soci adottate in conformità alla legge ed al presente statuto vincolano anche i soci assenti o dissenzienti.

14.4 Può validamente partecipare alle decisioni dei soci chi risulti tale dal Libro dei Soci.

14.5 Il socio può farsi rappresentare dal soggetto, anche non socio, designato con delega scritta, conservata dalla società; la delega può essere conferita a tempo indeterminato e valere pertanto per più assemblee; la delega è sempre revocabile; può essere delegato anche un amministratore.

14.6 L'Amministratore Unico o l'Amministratore più anziano di età o, nel caso di nomina di Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, presiedono l'assemblea, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio Presidente; l'assemblea elegge pure il proprio Segretario.

Non è necessaria la nomina di un segretario quando il verbale è redatto da notaio.

14.7 Il Presidente della assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta la identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, ed accerta il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale, dal quale deve risultare il nominativo dei soci intervenuti con indicazione delle eventuali deleghe ed il nominativo dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti.

#### Articolo 15 - Organo amministrativo

15.1 L'organo amministrativo, cui è affidata la gestione della società, è costituito da:

- un Amministratore Unico, oppure
- da due a cinque Amministratori, il cui numero è deciso dai soci, oppure
- un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 5 (cinque) membri.

15.2 Qualora vengano nominati più amministratori senza altra indicazione, si intende nominato un Consiglio di Amministrazione.

15.3 Gli amministratori possono anche non essere soci della Società.

15.4 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca o per il periodo stabilito all'atto della nomina o successivamente.



15.5 In caso di nomina di più Amministratori che non compongano un Consiglio di Amministrazione, ciascuno può essere nominato con durata diversa dagli altri e la cessazione dalla carica di un amministratore, anche per revoca o dimissioni, non determina la decadenza degli altri, ma deve essere convocata senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni del caso.

15.6 I membri dell'organo amministrativo dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza previsti per gli esponenti aziendali di banche, e dovranno aver maturato un'esperienza professionale complessiva di almeno un triennio nell'attività di amministrazione, di direzione o di controllo presso imprese o associazioni operanti nei settori previsti dall'art. 2 del D.lgs 155/2006.

#### Articolo 16 - Divieto di concorrenza

16.1 Gli amministratori sono tenuti al divieto di concorrenza come disciplinato per le società per azioni, e cioè non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, nè esercitare un'attività concorrente in conto proprio o di terzi, nè essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

16.2 Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

#### Articolo 17 - Poteri dell'organo amministrativo

17.1 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri di amministrazione, senza alcuna limitazione o distinzione tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 155/2006; all'atto della nomina o successivamente i soci possono decidere che per determinate operazioni, quali ad esempio l'acquisto o la cessione di immobili, la costituzione di ipoteche su beni sociali, il rilascio di fidejussioni, l'organo amministrativo deve essere preventivamente autorizzato dall'assemblea dei soci.

17.2 Compete inderogabilmente all'assemblea dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

17.3 La preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci richiesta dal presente statuto o dalla legge per il compimento di una determinata operazione, può risultare anche dal medesimo atto, che sarà sottoscritto da tutti gli amministratori in carica e da tutti i soci; la decisione nella forma di cui sopra è trascritta sul Libro delle decisioni dei soci

#### Articolo 18 - Organo amministrativo pluripersonale

18.1 Qualora più Amministratori costituiscano l'organo amministrativo, salva diversa decisione dei soci all'atto della loro nomina o successivamente, a ciascuno competono disgiuntamente i poteri di gestione della società, ma devono agire



congiuntamente per l'acquisto e la alienazione a qualsiasi titolo di immobili, di aziende o rami di aziende, di partecipazioni societarie, per la costituzione di pegno o ipoteca su beni sociali, per la assunzione di obbligazioni cambiarie, per la richiesta di fidi, finanziamenti e mutui, per il rilascio di fidejussioni o di altre garanzie per obbligazioni di terzi.

18.2 Ciascun Amministratore può opporsi all'operazione, che un altro Amministratore abbia il potere di compiere individualmente; i soci decidono a maggioranza di capitale sulla opposizione.

18.3 Qualora una determinata operazione debba essere compiuta congiuntamente, ma un Amministratore sia contrario, l'altro o gli altri possono compiere tale operazione se autorizzati dai soci con decisione assunta a maggioranza di capitale.

18.4 Il progetto di bilancio ed i progetti di fusione o di scissione devono essere approvati dagli amministratori a maggioranza con delibera collegiale.

#### Articolo 19 - Consiglio di amministrazione

19.1 Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, un Vice-Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

19.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie funzioni ed attribuzioni ad uno o più dei suoi membri; con decisione assunta alla unanimità la delega può essere illimitata; la delega illimitata può essere revocata anche da un solo consigliere.

Non è delegabile la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, salvi gli altri divieti di legge al conferimento di delega.

19.3 Qualora per dimissioni o altra causa cessi dalla carica la metà o la maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e dovrà essere convocata senza indugio la assemblea dei soci per le delibere del caso.

19.5 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno e tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dai Sindaci, qualora nominati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, o un giorno prima nei casi di urgenza; l'avviso è inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati.

19.6 Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni sono valide, se almeno il Presidente ed il Segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato il luogo ove si è tenuta la riunione, sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.



19.7 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei suoi membri in carica.

In deroga a quanto sopra, i soci possono decidere all'atto della nomina o successivamente, che per determinate operazioni, quale ad esempio il compimento di operazioni immobiliari, o per particolari decisioni, è necessaria una maggioranza più elevata od il consenso di un determinato consigliere od il consenso di tutti i consiglieri in carica.

19.8 Qualora anche un solo amministratore non si opponga, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; tutti devono essere adeguatamente informati ed essere messi in grado di partecipare alla decisione; possono essere approvati un unico documento o più documenti col medesimo testo, da conservare agli atti della società. Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio, salvo diverso termine indicato nella decisione. La decisione è adottata col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica e viene trascritta sul Libro delle decisioni degli amministratori.

#### Articolo 20 - Procuratori

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti nei limiti dei poteri che gli competono.

#### Articolo 21 - Legale rappresentanza

La legale rappresentanza della società spetta:

- all'Amministratore Unico;
- a ciascuno degli Amministratori con firma disgiunta salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina o successivamente;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega.

#### Articolo 22 - Compensi per gli amministratori

22.1 I soci decidono sul compenso per gli amministratori, determinabile in tutto od in parte anche sotto forma di partecipazione agli utili netti, nei limiti di cui al D.lgs. n. 155/2006; possono loro assegnare un trattamento di fine mandato.

22.2 In caso di nomina di Consiglieri delegati, il loro compenso può essere stabilito dal Consiglio di Amministrazione con delibera modificabile anche con decisione dei soci.

#### Articolo 23 - Direttore Generale

23.1 Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore Generale determinandone i poteri.

#### Articolo 24 - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

24.1 I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

24.2 Qualora obbligatorio o ritenuto opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, o un revisore o una società di revisione, cui competono i compiti ed i poteri stabiliti dalla legge.

24.3 L'assemblea può stabilire che l'organo di controllo sia costituito da tre membri effettivi, tra i quali nomina il presidente, e due supplenti. In tal caso il collegio può riunirsi in teleconferenza, come disciplinato dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

24.4 Nel caso di nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui esso dura in carica tre esercizi ed il suo compenso deve essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato.

24.5 Qualora non sia obbligatoria la nomina del revisore o società di revisione, all'organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.

#### Articolo 25 - Esercizi sociali

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

25.2 Al termine dell'esercizio verrà redatto il bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da presentare all'assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato od in caso di esigenze particolari in relazione alla struttura della società od al suo oggetto; gli amministratori segnalano tali esigenze nella loro relazione sulla gestione, che accompagna il bilancio.

#### Articolo 26 - Utili

26.1 Non meno del 5% (cinque per cento) degli utili deve essere destinato a riserva legale fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2463 del codice civile, per il quale, se il capitale sociale è inferiore ad euro 10.000, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro; la riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite; essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

26.2 Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 155/2006, per il resto gli utili e gli avanzi di gestione di ogni esercizio dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

#### Articolo 27 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari

27.1 Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 155/2006, i lavoratori e i destinatari delle attività saranno coinvolti attraverso

momenti informativi, consultivi e di partecipazione alle attività della società, secondo modalità da determinarsi in apposito Regolamento approvato con decisione dei soci, il quale dovrà prevedere meccanismi di informazione, di consultazione o partecipazione, tali per cui lavoratori e destinatari delle attività potranno influire sulle decisioni relative alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

#### Articolo 28 - Scioglimento

28.1 Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento allo scioglimento della società, i soci eleggono uno o più liquidatori, fissandone attribuzioni e retribuzioni.

28.2 Si applicano al liquidatore od ai liquidatori le disposizioni di legge e del presente statuto in materia di amministrazione e rappresentanza della società per quanto compatibili.

28.3 Ai sensi dell'art. 13, terzo comma del D.lgs. 155/2006, in caso di cessazione dell'impresa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato, è devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, fondazioni, comitati, enti ecclesiastici, che perseguono finalità analoghe o comunque di pubblica utilità.

#### Articolo 29 - Clausola arbitrale

29.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

29.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

29.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

29.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

29.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

29.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche

sociali.

Articolo 30 - Disposizioni finali

30.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge in vigore al momento in cui si è verificato il caso da regolamentare, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 155/2006, successive modifiche ed integrazioni, e regolamenti attuativi.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fattane ai componenti, che lo approvano e firmano con me notaio nei modi di legge, alle ore 11,45.

Consta di cinque fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per diciotto pagine e parte della diciannovesima.

FIRMATO: NICOLÒ BINI - NICCOLO' PIERMARIA BARBIERO - MASSIMO CORTESI - MATTEO BARTOLOMEO - MARCO LOVISETTI NOTAIO L.S.

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVODEL 22 MAGGIO 2015

Oggi 22 maggio 2015 alle ore 19:00, presso la sede in Milano, via Cuccagna 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione Culturale Aprile (di seguito "l'Associazione").

Assume la presidenza della riunione il Sig. Beniamino Saibene mentre assume alla funzione di Segretario il Sig. Giacomo Faina.

Il Presidente constatato che:

- sono presenti oltre ad esso, gli altri componenti del Consiglio Direttivo Signori: Lorenzo Castellini, Nicolò Bini, Giacomo Faina e Giuseppe Gabardini.

Dichiara pertanto la presente riunione validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Partecipazione alla società OXA S.r.l. impresa sociale.
2. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno, dopo un breve aggiornamento da parte di Nicolò Bini sull'ultima riunione relativa al progetto di riqualificazione dell'Ex Ansaldo, i membri del consiglio direttivo vengono chiamati a deliberare in merito all'ingresso formale di Associazione Aprile nella società OXA S.r.l. impresa sociale, mediante apposita sottoscrizione dello statuto e l'atto costitutivo della nuova società che si allega al presente verbale.

I membri del Consiglio Direttivo, all'unanimità, si dichiarano favorevoli all'ingresso di Associazione Culturale Aprile nella nuova realtà associativa insieme a: Avanzi srl, Arci Milano, Acca più srl, Make a Cube srl.

La Società avrà la denominazione di "OXA S.r.l.", capitale sociale di Euro 20.000,00 e oggetto sociale l'attività per la realizzazione del progetto di riqualificazione e la gestione degli spazi presso l'area Ex Ansaldo.

Udita la disamina del Presidente, dopo esauriente discussione il Consiglio all'unanimità

**delibera**

di approvare la costituzione da parte dell'Associazione, in concorso con altri, di una società a responsabilità limitata, da denominarsi "OXA S.r.l." avente ad oggetto principale attività di realizzazione del progetto di riqualificazione e la gestione degli spazi presso l'area Ex Ansaldo.


1. di sottoscrivere e versare il capitale sociale della predetta Società per un importo pari ad Euro 5.000, pari al 25% del capitale sociale;

2. di conferire Consigliere Nicolò Bini, con firma libera e disgiunta, ogni potere e facoltà per l'attuazione di quanto deliberato, e pertanto il medesimo è autorizzato a compiere, anche se qui non indicato, ogni atto di disposizione inerente le sopraccitate operazioni, comprensivo della facoltà di intervenire, in nome e per conto dell'Associazione, all'atto costitutivo della Società, di fissarne la denominazione definitiva, la sede, di approvare lo statuto che disciplinerà la vita dell'ente, di nominare i componenti degli organi della Società, potendo nominare se stesso, di determinare l'esatta composizione del capitale sociale, di sottoscrivere e versare il medesimo, di convenire ogni altro patto clausola o condizione che riterrà opportuno e conveniente al fine del perfezionamento delle operazioni stesse, impegnandosi per nome e per conto dell'Associazione circa le modalità di contribuzione alla Società nonché, infine, di sottoscrivere tutti i documenti necessari.

Null'altro essendovi a deliberare la seduta è tolta alle 19:30.


IL PRESIDENTE

(Alberto Beniamino Saibene)



IL SEGRETARIO

(Giacomo Fama)



STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI  
20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220  
20813 - Bovisio Masciago - C.so Milano 9 - Tel. 0362 1828365

Repertorio n. 2083

Certifico io sottoscritto Dr. Marco Loviseti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto composto da un foglio e' conforme alle risultanze del Libro Verbali del Consiglio direttivo della "ASSOCIAZIONE CULTURALE APRILE" con sede in Milano, Via Cuccagna n. 2/4, codice fiscale 97199250156, Partita IVA 03970560961, iscritta alla Camera di Commercio di Milano R.E.A. n. 1753923. Libro regolarmente vidimato, bollato e tenuto ai sensi di legge.

Milano, Via della Posta n. 10, venticinque maggio duemilaquindici - 25.5.2015





Verbale del Consiglio Direttivo del 11 maggio 2015 presso Circolo Arci Corvetto

Il giorno 11 maggio 2015 alle ore 18.30 si è riunito presso la sede del Circolo Arci Corvetto in via Oglio 21 il Consiglio Direttivo di Arci Milano per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

OMISSIS

Prende la parola il Coordinatore Matteo Malaspina il quale, assumendo la presidenza della riunione chiama a fungere ruolo di verbalizzante la co-coordinatrice, Chiara Focchi. Malaspina ricorda ai presenti che la riunione è stata convocata nel rispetto dei tempi e con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento dell'Organismo in vigore alla data della convocazione, e ne dichiara la regolarità. Sono presenti 24 componenti, 8 sono assenti giustificati.

Si passa quindi alla discussione del primo punto dell'ordine del giorno

OMISSIS



OMISSIS

#### 4. Aggiornamento rispetto al progetto Ansaldo

Valentina La Terza illustra i documenti inviati e allegati al presente verbale, ovvero la presentazione e il business plan del progetto, articolato sui 12 anni della concessione.

Il progetto, vinto da un ATI che coinvolge Arci Milano per il 25 %, sarà gestito da una srl, così come già deliberato nel direttivo del 13 ottobre 2014. Si propone di costituire una srl impresa sociale: questo soggetto permette di limitare la responsabilità economica al capitale sociale della Srl e, in qualità di soggetto no profit, di accedere ai contributi riservati ai soggetti senza fine di lucro, come ad esempio quelli erogati da Fondazione Cariplo. Inoltre, questo strumento societario vincola non solo rispetto ai risultati economici, ma anche a quelli sociali e culturali del progetto.

OMISSIS

OMISSIS

L'impresa sociale srl si doterà di un cda; si propone di confermare in rappresentanza di Arci Milano Valentina La Terza, attualmente rappresentante dell'associazione all'interno dell'ATI.

OMISSIS

Il direttivo, conclusa la discussione, delibera

di conferire al Presidente ogni potere per la costituzione di una impresa sociale in forma di società a responsabilità limitata, avente quale scopo la gestione del progetto "Ansaldo", insieme agli altri membri della Ati costituita per tale scopo con atto del notaio Paolo Loviseti in data 9 dicembre 2014, sottoscrivendo una quota di capitale del 25% (comunque non superiore a 10.000 euro), con tutti i più ampi poteri del caso, con facoltà in particolare di approvare lo statuto della società, definirne denominazione, sede e oggetto, nominare gli organi sociali determinandone i poteri.

OMISSIS





OMISSIS

La seduta si conclude alle 23.00

La verbalizzante  
Chiara Fiocchi

Il Presidente di riunione  
Matteo Malaspina

Repertorio n. 2084

Certifico io sottoscritto Dr. Marco Loviseti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto composto da 2 (due) fogli e' conforme alle risultanze del Libro Verbali assemblee dei Soci dell'associazione "ARCI MILANO" con sede in Milano, Via Adige n. 11, codice fiscale 80117490153, Partita IVA 06423750154, iscritta alla Camera di Commercio di Milano al R.E.A. n. 2005238.

Libro regolarmente vidimato, bollato e tenuto ai sensi di legge, le parti omesse non contrastano con quanto sopra.

Milano, Via della Posta n. 10, venticinque maggio duemilaquindici - 25.5.2015

*Marco Loviseti*



Oggi 15 maggio 2015 alle ore 18, presso la sede della società in Milano, via Ampère n. 61/A, a seguito di precorsi accordi, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- partecipazione in sede di costituzione della società a responsabilità limitata impresa sociale denominata "OXA"

A norma di statuto e per unanime designazione assume la presidenza il Dott. Davide dal Maso il quale dà atto e fa constatare che:

1. sono presenti oltre al Presidente, tutti i consiglieri in carica dott. Matteo Bartolomeo, dott. Giovanni Petrini, dott. Davide Zanoni e dott. Marco Maurizio Colnaghi
2. tutti i presenti dichiarano di essere al corrente dell'ordine del giorno e di non opporsi alla discussione.

Con il consenso dei presenti, il Presidente invita il dott. Matteo Bartolomeo a svolgere le funzioni di Segretario, il quale accetta.

A questo punto il Presidente introduce l'unico punto all'ordine del giorno (*partecipazione in sede di costituzione della società a responsabilità limitata impresa sociale denominata "OXA"*), ricordando ai presenti che la società insieme a Associazione Culturale Aprile, Accapiù srl, Arci Milano, Avanzi srl, ha partecipato alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Milano con determinazione dirigenziale n. 21 del 21 febbraio 2014, per l'affidamento della concessione in uso degli spazi ex Ansaldo di proprietà comunale, siti in via Tortona n. 54, Edifici 12A, 13, 31 e 32, Lotto B.

In seguito all'affidamento di codesto incarico, in data 09/12/2014 è stato costituito un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi del D.lgs. n. 163/2006, con atto del notaio Paolo Lovisetti rep. n. 307766/55639, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo Associazione Culturale Aprile. Stante il carattere di utilità sociale dei lavori e servizi di cui al bando di gara, è intenzione dei partecipanti al raggruppamento temporaneo eseguirli per tramite di una impresa sociale, costituita nella forma di società a responsabilità limitata, per gli effetti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, con le medesime quote di partecipazione del raggruppamento temporaneo.

La costituenda srl impresa sociale sarebbe perciò un'emanazione dell'ATI già costituita e consentirebbe una gestione più efficiente dell'affidamento del citato incarico da parte del Comune di Milano.

Il capitale sociale alla costituzione è previsto di <sup>2</sup> 10.000 <sup>ventimila</sup> (diecimila) euro, con una quota per la società pari al 12,50% per un impegno finanziario di 1.500 <sup>2.500</sup> (millecinquecento) euro <sup>due mila</sup>.



Il Consiglio di Amministrazione, dopo approfondita discussione,

### DELIBERA

all'unanimità dei presenti, facendo proprio quanto esposto dal Presidente che si intende qui integralmente riportato, di partecipare alla costituzione in qualità di socio della società OXA srl impresa sociale, sottoscrivendo una quota di capitale pari ad un valore di <sup>2.500</sup> ~~1.500~~ euro <sup>duemila</sup> ~~(millecinquecento)~~ e dà quindi mandato all'Amministratore Delegato dott. Matteo Bartolomeo, per la data fissata per la costituzione, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari, nessuno escluso, per l'esecuzione della presente delibera, ivi compresi i poteri di rappresentanza, di firma e di spesa per la sottoscrizione della suddetta partecipazione.

Si dà inoltre mandato al dott. Matteo Bartolomeo di partecipare alla nomina degli organi sociali di detta società il tutto con promessa di rato e valido.

Quindi, non essendovi altro da discutere e deliberare, il Presidente alle ore 18.30 dichiara sciolta la riunione previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(dott. Matteo Bartolomeo)

*Matteo Bartolomeo*

Il Presidente

(dott. Davide Dal Maso)

*Davide Dal Maso*

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO PAOLO E MARCO LOVISETTI

20123 - Milano - Via Della Posta 10 - Tel. 02 862220

20813 - Bovisio Masciago - C.so Milano 9 - Tel. 0362 1828365

Repertorio n. 2085

Certifico io sottoscritto Dr. Marco Loviseti, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto composto da un foglio e' conforme alle risultanze del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della società "MAKE A CUBE S.R.L." con sede in Milano, Via Andrea Maria Ampere n. 61/A, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 07611700969. Libro regolarmente vidimato, bollato e tenuto ai sensi di legge.

Milano, Via della Posta n. 10, venticinque maggio duemilaquindici - 25.5.2015

*Marco Loviseti*

Copia conforme all'originale

Milano. 03 GIU. 2015

Reçu

